



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2017

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. ROBERTO GHIROLDI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12694 del 2 agosto 2000 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Roberto Ghiroldi, nato a Darfo Boario Terme (BS) il 14 luglio 1970;

VISTE le delibere OCF n. 1036 del 12 marzo 2019 e n. 1283 del 15 gennaio 2020, con cui il Sig. Roberto Ghiroldi è stato, rispettivamente, cancellato dalla sezione dell'Albo unico dei consulenti finanziari relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e iscritto nella sezione relativa ai consulenti finanziari autonomi;

VISTA la comunicazione all'Ufficio Albo Consulenti Finanziari trasmessa dal consulente in data 13 gennaio 2022 (prot. n. 2125 di pari data);



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 24 gennaio 2022 (prot. n. 4500 di pari data) con la quale l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Roberto Ghiroldi, consulente finanziario autonomo;

VISTA la comunicazione del 30 marzo 2022 (prot. n. 23494 del 4 aprile 2022) con cui l'Ufficio Vigilanza Albo provvedeva ad acquisire ulteriori elementi informativi concernenti l'attività del consulente;

VISTA la successiva nota del 12 aprile 2022 (prot. n. 25614 di pari data), con la quale l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari ha trasmesso documentazione integrativa relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 28 aprile 2022 (prot. n. 29101/22), notificata al consulente in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Roberto Ghiroldi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 153, comma 2, per non aver comunicato entro trenta giorni all'Organismo la variazione degli estremi identificativi della polizza assicurativa;
- art. 164, per non aver adempiuto all'obbligo di aggiornamento professionale;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Roberto Ghiroldi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 28 luglio 2022 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Roberto Ghiroldi e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Roberto Ghiroldi le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell'art. 180, comma 2, lett. *b*), n. 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 164 concernenti l'aggiornamento professionale;
- ai sensi dell'art. 180, comma 2, lett. *c*), n. 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 153, comma 2, del medesimo Regolamento;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, l'Organismo può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione dall'Albo, stante la fase di prima applicazione della normativa in materia di aggiornamento professionale, nonché l'assenza di qualsiasi precedente sanzionatorio a carico del consulente, oltre che in virtù dell'atteggiamento pienamente trasparente e collaborativo di quest'ultimo nel ricostruire la propria condotta;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Roberto Ghiroldi a titolo di colpa;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b*), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti del Sig. Roberto Ghiroldi, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l'adozione nei confronti del Sig. Roberto Ghiroldi, nato a Darfo Boario Terme (BS), il 14 luglio 1970, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. *b*), del TUF, dell'importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge del 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti